

## AGGIORNAMENTO FISCALE GENNAIO

### Novità introdotte dalla Legge di bilancio 2021

#### FOCUS IMPRESE E PARTITE IVA

Sul S.O. n. 46 alla G.U. 30.12.2020 n. 322 è stata pubblicata la L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021), in vigore dall'1.1.2021.

Di seguito le misure introdotte e prorogate con un focus particolare riferimento alle imprese e P. IVA

Argomento	Descrizione
<b>SOSPENSIONE AMMORTAMENTI BILANCIO 2020</b>	È possibile sospendere, in tutto o in parte, l'imputazione contabile degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali da parte dei soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali. La quota andrà imputata al bilancio 2021 ottenendo, di fatto, l'allungamento di un anno del piano di ammortamento. La quota 2020 è comunque deducibile dal reddito d'impresa.
<b>RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA</b>	È possibile rivalutare singoli beni materiali e immateriali del patrimonio aziendale (esclusi i leasing) e partecipazioni in società controllate e collegate iscritte nel bilancio 2019 e ancora presenti nel bilancio 2020. La rivalutazione può avere: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rilevanza solo civilistica senza versamento di alcuna imposta;</li> <li>• rilevanza anche fiscale versando l'imposta del 3%, anche in 3 rate annuali.</li> </ul> I valori rivalutati sono ammortizzabili dal 2021.
<b>CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI</b>	È prorogato al 2022 il credito d'imposta per investimenti pubblicitari, entro il limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno. Nello specifico, per gli anni 2021 e 2022 il credito è concesso nella misura del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (esclusi Radio e TV).
<b>AFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI</b>	È prorogato agli aumenti di capitale effettuati entro il 30/06/2021 il credito d'imposta pari al 50% delle perdite civilistiche risultanti dal bilancio 2020 eccedenti il 10% del patrimonio netto assunto al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 50% dell'aumento di capitale sociale, per le società di capitali che: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel 2019 hanno avuto un fatturato tra 5 e 50 milioni di euro;</li> <li>• nei mesi di marzo e aprile 2020 hanno registrato un calo del fatturato di almeno 1/3 rispetto allo stesso periodo del 2019;</li> <li>• presentano una situazione di regolarità fiscale e contributiva;</li> <li>• non sono sottoposte a procedure concorsuali.</li> </ul>
<b>PLASTIC TAX E SUGAR TAX</b>	L'entrata in vigore della Plastic Tax è stata differita al 01/07/2021. L'entrata in vigore della Sugar Tax è stata differita al 01/01/2022.

#### Riferimenti

Viale J.F. Kennedy, 50 – 70124 Bari (Italy)

Tel 080 5020163 – Fax 080 5020891

[informative@studiogiordanoassociati.it](mailto:informative@studiogiordanoassociati.it)

<b>NUOVA "SABATINI-TER"</b>	<p>È confermata l'eliminazione della soglia di € 200.000 entro la quale è prevista l'erogazione in unica soluzione (anziché in 6 quote annuali) dell'agevolazione c.d. "Sabatini-ter" di cui all'art. 2, comma 4, DL n. 69/2013, consistente nell'erogazione di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento per l'acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.</p> <p>L'eliminazione della predetta soglia consente l'erogazione del contributo in un'unica soluzione a favore delle PMI beneficiarie indipendentemente dall'importo del finanziamento (ad oggi prevista per le sole domande con finanziamento di importo non superiore a € 200.000).</p> <p>Ciò determina vantaggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in termini di efficienza / efficacia / economicità / rapidità nella gestione dello strumento;</li> <li>- per le imprese beneficiarie che potranno incassare l'intero contributo subito dopo l'avvenuta realizzazione dell'investimento.</li> </ul>
<b>RIALLINEAMENTO DEI VALORI CIVILI E FISCALI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI</b>	<p>È consentito alle imprese individuali, alle società di persone e di capitali che abbiano iscritto nel bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/2019 beni materiali, immateriali e partecipazioni di controllo o di collegamento, diversi dai beni-merce, per un valore superiore a quello fiscale, emersi ad esempio in seguito ad operazioni straordinarie, di allineare tali valori fiscali a quelli civilistici versando l'imposta sostitutiva del 3% calcolata sulla differenza.</p> <p>Il riallineamento, che può riguardare anche singoli beni, va effettuato nel bilancio in corso al 31/12/2020 producendo effetti fiscali dall'esercizio successivo per quanto riguarda i maggiori ammortamenti e dal quarto esercizio successivo ai fini della plusvalenza in caso di cessione.</p>
<b>RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE PER PERDITE</b>	<p>Per le (sole) perdite rilevate nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2020 non sono applicabili le disposizioni che richiedono l'adozione di interventi immediati da parte dei soci, ma si potrà attendere l'approvazione del bilancio del 5° esercizio successivo (sempre che, nel frattempo, la situazione patrimoniale della società non sia tornata entro i limiti di legge).</p> <p>Si tratta di una sospensione temporanea per le società di capitali, il cui bilancio presenta perdite che intaccano il capitale sociale di oltre 1/3 o lo riducono al di sotto del limite di legge, oppure sono causa di scioglimento della società (artt. 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484, 2545-duodecies del Codice Civile).</p> <p>L'agevolazione in esame rappresenta una facoltà (pertanto la società è libera di valutarne l'opportunità).</p> <p>Conseguentemente è possibile posticipare al 5° esercizio successivo (in luogo dell'esercizio successivo) e, quindi, al bilancio 2025 il termine stabilito dagli artt. 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3.</p> <p>In tal caso l'assemblea che approva il bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.</p> <p>Nelle ipotesi di cui agli artt. 2447 e 2482-ter l'assemblea, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una somma non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo (2025).</p> <p>L'assemblea che approva il bilancio di quest'ultimo esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui ai citati artt. 2447 e 2482-ter.</p> <p>Fino alla data della predetta assemblea non operano le cause di scioglimento della società per riduzione / perdita del capitale sociale di cui ai citati artt. 2484, comma 1, n. 4 e 2545-duodecies, C.c..</p> <p>Le perdite in esame devono essere distintamente indicate in Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.</p>
<b>CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI VEICOLI PER IL TRASPORTO MERCI</b>	<p>A chi acquista in Italia veicoli commerciali di categoria N1 o M1 nuovi di fabbrica dallo 01/01/2021 al 30/06/2021 è riconosciuto un contributo che varia da 1.200€ a 8.000€ in caso di rottamazione e da 800€ a 6.400€ in assenza di rottamazione, differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo e all'alimentazione.</p>

**Riferimenti**
**Viale J.F. Kennedy, 50 – 70124 Bari (Italy)**
**Tel 080 5020163 – Fax 080 5020891**
[informativa@studiogiordanoeassociati.it](mailto:informativa@studiogiordanoeassociati.it)

<p><b>SOSTEGNO LIQUIDITÀ IMPRESE/GARANZIA SACE</b></p>	<p>Con la Legge di Bilancio 2021 viene prorogata fino al 30 giugno 2021 la concessione di garanzie SACE in precedenza previste fino al 31 dicembre 2020.</p> <p><b>Si tratta in particolare della concessione da parte di SACE Spa, di garanzie a favore di banche / istituzioni finanziarie nazionali e internazionali / altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia colpite dall'emergenza COVID-19 ex art. 1, DL n. 23/2020.</b></p> <p>È altresì ampliato l'ambito applicativo dello strumento in esame, prevedendo in particolare che la garanzia da parte di SACE Spa può essere rilasciata anche in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a cessioni di crediti, senza garanzia di solvenza prestata dal cedente (c.d. cessioni pro-soluto), effettuate a banche / intermediari finanziari (in precedenza la garanzia era rilasciata alle cessioni di crediti con garanzia di solvenza). La nuova disposizione trova applicazione alle garanzie concesse dall'1.1.2021; L'ampliamento della concessione della garanzia alle cessioni di credito pro-soluto, consente di anticipare e assicurare i flussi monetari relativi alla transazione commerciale adottando un approccio flessibile che si adatta alla dinamica del fatturato, senza gravare il bilancio dell'impresa cedente di ulteriori debiti finanziari;</li> <li>- a finanziamenti destinati in quota parte alla rinegoziazione / consolidamento di finanziamenti esistenti. A tal fine è richiesto che il finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione. La nuova disposizione trova applicazione alle garanzie concesse dall'1.1.2021.</li> </ul> <p>A decorrere dall'1.3 al 30.6.2021, SACE Spa rilascia le suddette garanzie concesse a titolo gratuito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fino alla copertura del 90% del finanziamento per un importo massimo garantito fino a € 5 milioni tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti da garanzia ex art. 2, comma 100, Legge n. 662/96 (Fondo Garanzia PMI);</li> <li>- a favore delle società di medie dimensioni (mid cap) ossia con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019).</li> </ul>
<p><b>FONDO GARANZIA PMI</b></p>	<p>La Legge Finanziaria 2021 proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 l'operatività dell'intervento straordinario in garanzia del Fondo di Garanzia PMI, a supporto della liquidità delle piccole e medie imprese.</p> <p>Con l'intervento del Fondo, l'impresa NON ha un contributo in denaro, ma ha la possibilità di ottenere finanziamenti, senza garanzie aggiuntive, e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative, sugli importi garantiti dal Fondo stesso.</p> <p>La funzione del Fondo è quella di garantire o contro-garantire operazioni, aventi natura di finanziamento ovvero partecipativa, a favore di piccole e medie imprese, oltre ad altre tipologie di operazioni a favore delle PMI.</p> <p>Fanno eccezione le garanzie concesse a favore delle imprese "mid cap" (ossia, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499), le quali sono concesse dal Fondo, alle condizioni ivi previste, fino al 28 febbraio 2021 (fino alla copertura del 90% del finanziamento e per un importo massimo pari a € 5 milioni).</p> <p>Dal 1° marzo 2021 queste saranno invece rilasciate a valere sullo strumento "Garanzia Italia" SACE di cui all'articolo 1, del citato D.L. 23/2020, sino al 30 giugno 2021.</p> <p>Si segnala inoltre che i finanziamenti fino a € 30.000 garantiti al 100% dal Fondo, a decorrere dal 2021 possono avere una durata di 15 anni (in precedenza era 10 anni).</p> <p>Il beneficiario dei finanziamenti già concessi alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021, può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di 15 anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento (tale tasso non deve essere comunque superiore allo 0,20% aumentato del valore, se positivo, del Rendistato con durata analoga al finanziamento).</p>

**Riferimenti**
**Viale J.F. Kennedy, 50 – 70124 Bari (Italy)**
**Tel 080 5020163 – Fax 080 5020891**
[informativa@studiogiordanoassociati.it](mailto:informativa@studiogiordanoassociati.it)

<b>BREXIT</b>	<p>Dal 01/01/2021 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (comprendente Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord) sono fuori dall'Unione Europea.</p> <p>Inghilterra, Scozia e Galles:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono da trattare come con qualsiasi altro Paese extracomunitario;</li><li>• sui movimenti di merci non si applicano dazi e tariffe, ma l'appuramento in dogana deve essere svolto.</li></ul> <p>Irlanda del Nord:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• le cessioni dei beni restano soggetti alla normativa UE;</li><li>• le prestazioni di servizi sono da trattare come con qualsiasi altro paese extracomunitario.</li></ul>
---------------	--

\*\*\*

*Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ...✍*

*Distinti saluti*

**Attenzione:** *Le informazioni contenute nelle informative non sono da considerarsi un esame esaustivo degli argomenti trattati, né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura professionale e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie. Il presente documento viene trasmesso esclusivamente ai fini divulgativi e pertanto non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura. Si declina pertanto ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze. Non si risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di trascrizione.*